

CONVENZIONI DI GUERRA.

Sospensione d'armi. — 382. — La sospensione d'armi è la cessazione temporanea delle ostilità per un tempo limitato e per una determinata località. Ha di solito lo scopo di dar tempo per raccogliere i feriti, seppellire i morti, o pure per chiedere ordini o istruzioni tendenti ad agevolare trattative più importanti.

La facoltà di chiedere o accordare sospensioni d'armi non spetta che al comandante supremo, a quei comandanti i quali, a senso del N. 40, hanno le medesime attribuzioni del comandante supremo, ed ai comandanti di fortezze assediato che non siano più in comunicazione col comandante supremo.

La sospensione d'armi stipulata dev'essere tosto comunicata alle truppe interessate. Queste possono comunicarla alle truppe nemiche che hanno di fronte: un comandante però non deve mai aderirvi per il semplice fatto della comunicazione avuta dal nemico, quando non ne abbia ricevuto partecipazione dai suoi superiori diretti.

La convenzione cessa anche prima del termine stabilito, quando il nemico ne abbia violate le condizioni.

L'impegno preso con una sospensione d'armi non può essere revocato dalle autorità superiori a chi l'ha conclusa.

Armistizio. — 383. — L'armistizio è una sospensione d'armi di maggior durata, che generalmente si estende a tutto o quasi tutto il teatro delle operazioni.

È concluso dai comandanti supremi.

La ratifica dei capi di governi belligeranti non è necessaria per la validità, se non quando nella convenzione stessa sia stabilita la condizione della provvisorietà e della ratifica.

L'ufficiale incaricato della stipulazione dell'armistizio dev'essere munito dei necessari poteri. Questi sono dichiarati in una lettera del comandante al comandante supremo dell'esercito avversario; la lettera indica il nome, il grado e la carica dell'ufficiale, e inoltre la missione per la quale è inviato.

La convenzione dev'essere compilata con la massima chiarezza, in modo da escludere qualsiasi equivoca interpretazione, e in ognuna delle lingue usate dai due eserciti. Eventualmente, può invece essere compilata in una sola lingua (p. e. la francese), che formi testo comune.

Oltre a tutto ciò che per ogni caso speciale possa essere necessario per determinare precisamente i diritti e gli obblighi reciproci durante l'armistizio, la convenzione deve sempre comprendere le seguenti clausole:

1° Dichiarazione dell'estensione dell'armistizio; se cioè esso si riferisce a tutto l'esercito o ne restano esclusi alcuni corpi, o regioni, o fortezze.

2° Durata dell'armistizio. Nel caso che tal durata non sia determinata, si deve dichiarare l'intervallo di tempo che dovrà correre tra la denuncia e la ripresa delle ostilità.

3° Proibizione di qualunque atto di guerra dalle due parti.

4° Determinazione delle posizioni occupate, dei limiti che non si devono oltrepassare e della zona neutra; o pure indicazione delle persone incaricate di stabilire tali limiti.

5° Rapporti ammessi od esclusi fra le truppe avversarie e fra le popolazioni del teatro di guerra (movimenti ferroviari o marittimi, posta, telegrafi, telefoni, aeronavigazione, ecc.).

Nel caso che le ratifiche sieno stabilite come condizioni necessarie, si determina il tempo per lo scambio delle ratifiche stesse e si dichiara se frattanto l'armistizio debba o no ritenersi valido.

Nei limiti di territorio stabiliti dall'armistizio, è permesso qualunque movimento di truppe e di materiali, quando tale facoltà non s'è esplicitamente limitata dalla convenzione.

Se nella convenzione non è esplicitamente stabilito, il difensore di una fortezza non ha facoltà di approvvigionarla durante l'armistizio.

Ogni violazione ai patti dà diritto all'avversario di considerare la convenzione come nulla e denunciata di fatto.

Circa la partecipazione alle proprie truppe dell'armistizio concluso, e da queste alle truppe nemiche che stanno loro di fronte, valgono le stesse norme date per le sospensioni d'armi.

Capitolazione. — 384. — La capitolazione è una convenzione di guerra con la quale, in eccezionali circostanze, una fortezza si arrende al nemico a determinate condizioni.

Prima di capitolare, una fortezza deve di regola aver già tentata la sortita generale. Ad ogni modo essa deve aver esaurito ogni mezzo di ulteriore resistenza.

La capitolazione, stipulata da ufficiali incaricati dal comandante della fortezza in unione con altri incaricati dal comandante delle truppe attaccanti, non è valida senza la ratifica dei detti comandanti.

Sono clausole necessarie:

1° La dichiarazione di porre termine alle ostilità e della resa della fortezza con le armi; i cavalli e gli approvvigionamenti d'ogni natura, allo stato in cui si trovano all'atto della capitolazione.

2° La sorte della guarnigione.

3° Il modo secondo il quale l'attaccante deve prendere possesso della fortezza e secondo il quale le truppe della difesa debbono uscirne.

4° L'obbligo del capitolante di scaricare tutte le mine esistenti nella fortezza o nel suo raggio d'azione.

5° L'avvertenza che la capitolazione s'intende nulla se l'assediato manchi a taluno degli obblighi imposti dalla convenzione.

La convenzione può anche comprendere clausole complementari, relative agli obblighi del vincitore verso le persone e i beni dei non belligeranti, al trattamento dei malati e dei feriti, ecc.

Non è in facoltà dei contraenti di stabilire patti che abbiano relazione con la situazione generale o con la sorte politica e amministrativa della fortezza. Qualunque patto di tal genere sarebbe nullo.

Nello stabilire i patti di capitolazione il comandante della fortezza non deve mai separare la sorte sua e degli ufficiali dalla sorte del soldato.

Alla difesa valorosa è uso di concedere gli onori di guerra; la guarnigione esce in armi e bagaglio e sfila innanzi alle truppe del nemico schierate.

Resa a discrezione. — 385. — Nella resa a discrezione di una fortezza non si patteggia alcuna convenzione. Il vincitore non ha altro diritto che d'impadronirsi della fortezza e del materiale da guerra che l'assediato non abbia potuto distruggere, e di far prigioniera la guarnigione.

Dopo la resa a discrezione non devono rimanere mine cariche nella fortezza e nel suo raggio d'azione; se non si è avuto il tempo o il mezzo di scaricarle, devono essere indicate al nemico.

Dà prova di elevato sentimento militare l'attaccante, il quale volontariamente concede gli onori di guerra al nemico che si arrende a discrezione dopo una pertinace e ostinata difesa.

Nessun comandante può in qualsiasi circostanza e per verun motivo capitolare o arrendersi in campo aperto.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra

ALLEGATI
ALLA PARTE I.

13 — Servizio delle truppe.



REGIO ESERCITO ITALIANO

(1)

1 1

ATTESTATO

per le persone non militari al seguito di ufficiali od impiegati

Contrassegni del latore

Statura m. 2.8
Capelli Ricchi
Occhi Ricchi
Naso Ricchi
Bocca
Mento
Viso
Barba
Carnagione
Segni particolari

Firma del latore

Firma dell'ufficiale o
impiegato cui il latore
è addetto

(2)

figlio di

e di nato a

provincia di addi

può seguire il signor (3)

.

in qualità di (4)

Dato addì 19

Il Capo di stato maggiore

(5)

Visto e registrato al N.

Il Comandante della sezione CC. RR.

(5)

(1) Indicare la grande unità.
(2) Cognome e nome della persona cui si rilascia l'attestato.
(3) Grado, cognome e nome dell'ufficiale od impiegato.
(4) Indicare la qualità, se come servitore, interprete, ecc.
(5) Firma e Lollo d'ufficio.



REGIO ESERCITO ITALIANO

(1)

I I

ATTESTATO

per le persone non militari al seguito di ufficiali od impiegati

Contrassegni del latore	(2)
Statura m. figlio di
Capelli	e di nato a
Occhi	provincia di addl.
Naso	può seguire il signor (3)
Bocca
Mento	in qualità di (4).
Viso	Dato addl. 19
Barba	Il Capo di stato maggiore
Carnagione	(5)
Segni particolari	Visto e registrato al N.
Firma del latore	Il Comandante della sezione CC. RR.
.	(5)
Firma dell'ufficiale o impiegato cui il latore è addetto	
.	

- (1) Indicare la grande unità.
 (2) Cognome e nome della persona cui si rilascia l'attestato.
 (3) Grado, cognome e nome dell'ufficiale od impiegato.
 (4) Indicare la qualità, se come servitore, interprete, ecc.
 (5) Firma e l'olio d'ufficio.



REGIO ESERCITO ITALIANO

(1)

CONGEDO

per le persone non militari che cessano di essere
al seguito di ufficiali od impiegati.

Contrassegni del latore

Statura m. 1.66

Capelli

Occhi

Bocca

Naso

Mento

Viso

Barba

Carnagione

Segni particolari

Firma del latore

.

Firma dell'ufficiale

.

(2)
figlio di e di
nato a provincia di
addì il quale stava
presso il (3)
in qualità di (4)
e che durante il tempo di
tale servizio (5)
essendo stato licenziato deve
(6)

Il presente varrà per giorni
a datare da oggi qual
passaporto alla sunnominata
persona per rimpatriare, col
l'obbligo di presentarlo alle
stazioni dei carabinieri reali
nei luoghi pei quali passerà.

Data a addì

Il Capo di stato maggiore

(7)

Visto e registrato al N.

Il Comandante la sezione dei CC. RR.

(7)

(1) Indicare la grande unità

(2) Cognome e nome della persona congedata.

(3) Grado, cognome, nome e qualità dell'ufficiale o impiegato.

(4) Indicare la qualità, servitore, interprete, ecc.

(5) Dire della fedeltà e moralità del congedato.

(6) Indicare la destinazione del congedato.

(7) Firma e bollo d'ufficio.



REGIO ESERCITO ITALIANO

(1)

AUTORIZZAZIONE**a persone non militari di seguire le truppe per esercitare
un commercio lecito****Connotati del latore**

Statura m.
Capelli
Occhi
Naso
Bocca
Mento
Viso
Barba
Carnagione
Segni particolari

Si autorizza (2)
figlio di e di
nato a provincia di
addì a seguire (3)
per esercitarvi il commercio di (4)

Il latore del presente conduce un
carro a ruote tirato a
ed ha con sé le persone indicate in
margine. Egli si obbliga ad osser-
vare le norme di polizia generale e
quelle altre che venissero ingiunte
dalle autorità militari, sotto pena in
caso di contravvenzione delle puni-
zioni previste dai regolamenti.

Dato a addì 191

Il Capo di stato maggiore

(5)

Visto e registrato al N.

Il Comandante della sezione CC. RR.

(5)

Persone di famiglia o di servizio	
Cognome e nome	Relazioni di parentela o di servizio

Firma del latore

- (1) Indicare la grande unità.
(2) Nome e cognome della persona cui si rilascia l'attestato.
(3) Indicare il quartier generale, corpo o servizio.
(4) Indicare il genere di commercio.
(5) Firma e bollo d'ufficio.



REGIO ESERCITO ITALIANO

(1)

DICHIARAZIONEper il ritorno delle persone non militari
che cessano di seguire le truppe**Connotati del latore**

Statura m.
Capelli
Occhi
Naso
Bocca
Mento
Viso
Barba
Carnagione
Segni particolari

Persone di famiglia o di servizio	
Cognome e nom	Relazioni di parentela o di servizio

Firma del latore

Si dichiara che (2)
figlio di e di
nato a provincia di
addi è rimasto dal
al al seguito delle truppe
del esercitandovi il com-
mercio di (3) e che
gliene venne ritirata la facoltà in se-
guito a (4)

Vale il presente per giorni
a datare da oggi quale passaporto
alla suddennata persona per rimpatriare, coll'obbligo di presentarlo
alle stazioni dei carabinieri reali nei
luoghi per quali passerà.

Il latore del presente conduce un
carro a tirato ed ha con
sé le persone indicate in margine.

Dato a addi

Il Capo di stato maggiore

(5)

Visto e registrato al N.

Il Comandante della sezione CC. RR.

(5)

- (1) Indicare la grande unità.
(2) Nome e cognome della persona cui si rilascia la dichiarazione.
(3) Indicare il genere del commercio.
(4) Indicare se in seguito a rinuncia o ad punizioni per contravvenzione o ad altro motivo.
(5) Firma e bollo d'ufficio.

Allegato n. 5 al Servizio in guerra
Parte I
Salvagnardie

N. 152-B del catalogo



REGIO ESERCITO ITALIANO

(1)

Salvagnardia N.

*In nome di S. M. il Re d'Italia il sottoscritto
comandante (1)
mette sotto la salvagnardia e la speciale protezione
del Regio Esercito (2)*

*Fa divieto a chiunque di recar danno o pregiu-
dizio di sorta a medesim. ed
ordina ad ogni autorità militare e civile di proteg-
ger. e far. rispettare.*

Dato a addì.

IL COMANDANTE

(3)

(1) Indicare la grande unità.

(2) Accennare la persona, cosa o località che si vuole pro-
teggere. Per le persone indicare la condizione.

(3) Firma e bollo d'ufficio.



REGIO ESERCITO ITALIANO

(1)

Ordine N. . . . di rimanere a salvaguardia

*Il sottoscritto comandante (1)
ordina al (2)
di rimanere a salvaguardia presso (3)
. per il periodo di (4)
dalla data del presente e lo abilita per tutta la
durata di tale servizio a riscuotere la somma di
lire (5) quale giornaliera retribu-
zione.*

*La autorità militari e civili e chiunque altro ri-
conoscano e proteggano il medesimo qual salva-
guardia e gli diano all'occorrenza soccorso.*

Dato a addì

IL COMANDANTE

(1)

- (1) Indicare la grande unità.
(2) Indicare il grado, nome, reggimento, o sezione del carabiniere reale cui appartiene l'individuo al quale è dato l'ordine di rimanere a salvaguardia.
(3) Indicare la persona, cosa o località che si vuole proteggere.
(4) Indicare in giorni.
(5) Indicare la somma in tutte lettere.
(6) Firma e bollo d'ufficio.



REGIO ESERCITO ITALIANO

(1)

Salvacondotto N.

Connotati del latore

Statura m. che si rilascia a (2).
Capelli. figlio di e di
Occhi. nato a provincia di
Naso. addi
Bocca : Il presente salvacondotto è
Mento valevole per (3).
Viso e serve per (4).
Barba Le autorità militari e ci-
Carnagione vili lasceranno passare libe-
Segni particolari. ramente il (2)
 ed occorrendo gli accorde-
 ranno protezione.

Firma del latore

Dato a ad A

(5)

(1) Unità o la grande unità.

(2) Nome e cognome della persona cui si rilascia il salvacondotto.

(3) Indicare se per tutta la durata della campagna o per un tempo determinato, in quest'ultimo caso indicare i giorni.

(4) Indicare lo scopo, cioè: se per attraversare la linea degli avamposti; se per recarsi da un luogo all'altro; o per percorrere liberamente tutto il territorio occupato dall'esercito.

(5) Grado, firma e bollo d'ufficio di chi rilascia il salvacondotto.

Allegato n. 8 al Servizio in guerra
 Parte I
 Collegamento fra comandi e truppe

Comando (1)	}	Oggetto				
Ordine (2) . . . N. (3)				
Allegati)	}	Dato da (5)				
Carta topografica (4) . .		addì (6) ore (7) . .				
Indirizzi	}	a (5)	}	spedito per (8)	al
					al
					al
					al
					al
Testo dell'ordine	}				
					
					
					
					

Il (10)

COMANDANTE DEL

PER COPIA CONFORME

Il (11)

Ricevuto il presente ordine a (5)

..... addì (6) ore

Il (9)

- (1) Unità, intendenza o direzione o ufficio che manda l'ordine.
 (2) Di operazione per servizi, di massima ecc.
 (3) Di protocollo o progressivo dell'ordine.
 (4) Scala e foglio, quando tutte le truppe non abbiano in dotazione un'unica carta.
 (5) Località ben individuata.
 (6) Giorno, mese, anno.
 (7) Di spedizione.
 (8) Mezzo di trasmissione.
 (9) Firma di chi riceve l'ordine.
 (10) Grado.
 (11) Capo di stato maggiore (o chi ne esercita le funzioni).

Allegato N. 9 al Servizio in guerra

**PARTE I - Collegamento
fra comandi e truppe**

(1)
Al (2)
(3) N.

Ricevuto a

Annotazioni eventuali dal ricevente:

ore

e minuti

ore e

Il ricevente

ore e

Le ricevute e rimandarsi al mittente.

(1) Autorità mittente (2) Autorità cui è diretta la comunicazione (3) Numero d'ordine

(4) Lembo che serve a riunire i foglietti in fascicoli — I fascicoli sono formati con fogli del presente modello alternati con altri simili ma sprovvisti di stacco per la ricevuia destinati a far da matrice.

(4) Le linee punteggiate s'intendono perforate.

(1) *Al**Andatura*(2) *Percorso e avvertenze spciali per il latore*(1) *Indirizzo del destinatario.*(2) *Eventualmente.*

SEGNi CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

Comando supremo.		com. supr.
Intendenza generale		int. G.
Comando d'armata (2°)		com 2° A.
Intendenza d'armata		int. A.
di corpo d'armata (III)		III C. d'A.
di divisione di fanteria (4°)		4° D.
di divisione di cavalleria (2°)		2° D. cav.
di brigata di fanteria (Piso)		Br. Piso
di gruppo alpino (II)		II Gr. alp.
di brigata di cavalleria (V)		V Br. cav.
di artiglieria di corpo d'armata (IX)		art. IX C. d'A.
di reggimento di carabinieri reali		r. CC. RR.
di reggimento di fanteria (8°)		8° r. fant.
di reggimento bersaglieri (5°)		5° r. bers.
di reggimento alpini (4°)		4° r. alp.
di reggimento di cavalleria (18°)		18° r. cav.
di reggimento d'artiglieria da campagna (9°)		9° r. art. camp.

Avvertenza. — I numeri dei corpi d'armata, delle brigate, dei gruppi alpini e dei battaglioni si esprimono con cifre romane.

I numeri delle armate, delle divisioni, dei reggimenti e delle compagnie si esprimono con cifre arabe.

L'indicazione di un battaglione e del reggimento cui esso appartiene si esprime mediante una frazione. Es: II bgl del 3° r. = $\frac{II}{3}$

sezioni di carabinieri reali		CC. RR.
Fanteria	reggimento di fanteria (9 ^a)	6 ^a r. fant.
	battaglione di fanteria (II del 6 ^a)	11 fant. bgl. del 6 ^a
	compagnia di fanteria (3 ^a del 6 ^a)	3 fant. cp. del 6 ^a fant.
	plotone di fanteria	pl. fant.
	pattuglia, piccola guardia e posto di scoperta	ptg. p. g. p. sc.
	sezione mitragliatrici ordinaria (per fanteria)	sz. mtr.
	carroccio di reggimento fanteria	carr. r. fant.
	reggimento di fanteria di milizia mobile (123 ^a)	123 ^a r. fant. MM.
	battaglione di fanteria di milizia territoriale (34 ^a)	24 ^a r. fant. MT.
	battaglione presidario	bgl. pres.
Bersaglieri	reggimento bersaglieri (4 ^a)	4 ^a bers.
	battaglione bersaglieri (26 ^a)	26 ^a bgl. bgl. del 4 ^a bers.
	compagnia bersaglieri	cp. bers.
	plotone bersaglieri	pl. bers.
	pattuglia e piccola guardia o posto di scoperta di bersaglieri	ptg. bers. p. g. bers. p. sc. bers.
	sezione mitragliatrici ordinaria (per bersaglieri)	sz. mtr.
	carroccio reggimento bersaglieri	carr. r. bers.

Ciclisti	battaglione ciclisti (del 7 ^a bersaglieri)	bgl. cicl. (7 ^a)
	compagnia ciclisti	cp. cicl.
	plotone ciclisti	pl. cicl.
	pattuglia ciclisti	ptg. cicl.
	pattuglia motociclisti	ptg. motoc.
Alpini	reggimento alpini (6 ^a)	4 ^a r. alp.
	battaglione alpini (Susa)	bgl. Susa
	compagnia alpini (30 ^a)	30 ^a cp. alp.
	plotone alpini	pl. alp.
	pattuglia, piccola guardia e posto di scoperta	ptg. alp. p. g. alp. p. sc. alp.
	sezione mitragliatrici da montagna	sz. mtr. mont.
	salmerie del battaglione (Susa)	salmerie bgl. Susa
	reggimento lancieri - Firenze (9 ^a)	9 ^a r. lanc.
	reggimento cavalleggeri - Aquila (27 ^a)	27 ^a r. cgg.
	squadroni cavalleggeri (4 ^a)	4 ^a r. cgg. sq. del 27
Cavalleria	plotone cavalleggeri	pl. cgg.
	pattuglia e gruppo di vedette	ptg. gr. ved.
	sezione mitragliatrici per cavalleria	sz. mtr. cav.
	carroccio di reggimento cavalleria	carr. cgg.

batteria da campagna da 75 A		btr. A.
batteria da campagna da 87 B		btr. B.
batteria da campagna da 75 mod. 1906		btr. 1906
batteria a cavallo.		btr. cav.
batteria da montagna.		btr. mont.
pesante da campagna		batteria di cannoni (120)
		batteria di obici (149 A).
gruppo di 2 batterie		gr. 2 btr.
29° reggimento (della 3ª divisione)		29° r. art. (3ª D.)
5° reggimento (delle truppe suppletive dell'VIII C. d'A.)		5° r. art. (T. S. VIII)
carreggio di 1 o più batterie		carb. di ... btr.
2° riparto casati di btr. da campagna		2° rip.
batteria di cannoni d'assedio		btr. can. ass.
batteria di obici d'assedio		btr. ob. ass.
batteria di mortal d'assedio		btr. mort. ass.
gruppo d'artiglieria da fortezza		gr. art. fort.
compagnia d'artiglieria da fortezza		cp. art. fort.
compagnia d'artiglieria da costa.		cp. art. cost.
osservatori		oss.
colonna munizioni		col. mz.
sezione di colonna munizioni per artiglieria		sz. col. mz. art.
sezione di colonna munizioni per fanteria		sz. col. mz. fant.
colonna munizioni per gruppo alpino		col. mz. Gr. alp.
colonna munizioni per divisione di		col. mz. di div.

parco d'artiglieria di corpo d'armata		pa. art. D. d'A.
reparto di parco d'artiglieria di corpo d'armata (3ª divisione)		pc. art. C. d'A. rep. 3ª D.
sezione per fanteria di un reparto (3ª divisione) di parco d'artiglieria		pc. art. C. d'A. rep. 3ª D. sz. fant.
magazzino avanzato d'artiglieria (con trazione meccanica)		mag. av. d'art.
parco d'artiglieria d'armata (con trazione animale).		pc. art. A.
reparto di magazzino avanzato d'artiglieria (pel III corpo d'armata).		mag. av. d'art. rep. III C. d'A.
sezione per artiglieria di un reparto (III corpo) di parco d'artiglieria d'armata		pc. art. A. rep. III C. sz. art.
compagnia zappalotti		cp. zap.
battaglione minatori		bgl. min.
compagnia minatori		cp. min.
sezione minatori per cavalleria		sz. min. cav.
compagnia telegrafisti		cp. teleg.
sezione telegrafica per cavalleria		sz. teleg. cav.
compagnia ferrovieri		cp. fer.
battaglione pontieri		bgl. pont.
compagnia pontieri		cp. pont.
sezione da ponte per cavalleria		sz. pont. cav.
battaglione lagunari		bgl. lag.
compagnia lagunari		cp. lag.
sezione radiotelegrafica		sz. radig.
sezione autoradiotelegrafica		sz. autoradig.
sezione aerostatica (da campagna o da fortezza)		sz. aer.
pallone oblungo frenato (drachen balloon)		drach. ball.

Genio

sezione aviatori		sz. avv.
dirigibile (P2)		dirg. P2
sezione fotoelettrica		sz. fotl.
sezione autofotoelettrica		sz. autofotl.
parco del genio di corpo d'armata		pc. g. C. d'A.
magazzino avanzato del genio (con trazione meccanica)		mag. av. g.
parco del genio d'armata (con trazione animale)		pc. g. A.
parco automobilistico d'armata		pc. aut.
reparto di parco automobilistico per corpo d'armata		rep. pc. aut. C. d'A.
sezione di parco automobilistico		sz. pc. aut.
sezione di sanità per fanteria		sz. san.
reparto sovrapposto di sezione sanità con salmerio (per fanteria)		rep. san. sz. san.
sezione sanità per cavalleria		sz. san. cav.
ospedaletto da campo carreggiato (da 50 letti)		osp. carr. (50)
ospedaletto da campo sovrapposto (da 50 letti)		osp. som. (50)
ospedale da campo da 100 letti		osp. (100)
id. id. impiantato		
magazzino avanzato di materiale sanitario		mag. av. mat. san.
treno attrezzato per trasporto di feriti e malati		tr. att.
treno ospedale		tr. osp.
« Croce Rossa » (ambulanza)		amb. c. r.
« Croce di Malta »		... c. m.
Infermeria cavali		inf. cav.

Commissariato

sezione sussistenza per fanteria		sz. suss.
sezione sussistenza per cavalleria		sz. suss. cav.
colonna viveri (scarica)		col. viv.
colonna viveri (scarica)		
colonna viveri per gruppo alpino		col. viv. Gr. alp.
colonna viveri di riserva per gruppo alpino		col. viv. ris. Gr. alp.
parco viveri per corpo d'armata		pc. viv. C. d'A.
squadra del parco viveri di corpo d'armata (3 ^a divisione)		pc. viv. C. d'A. sq. 3 ^a D.
sezione panattieri con forni (Weiss)		sz. panat. (for. W.)
sezione panattieri impiantata		
sezione panattieri per gruppo alpino		sz. panat. Gr. alp.
parco viveri di riserva d'armata		pc. viv. ris. A.
squadra di parco viveri di riserva d'armata		sq. pc. viv. ris. A.
magazzino avanzato viveri ordinari (con trazione meccanica e trazione animale)		mag. av. viv.
panificio avanzato (1 sezione con forni 1883 e 3 sezioni con forni 1897)		pan. av. (1 sez. for. 83 3 sez. for. 97)
squadra di panificio avanzato		sq. pan. av.
parco buoi		pc. buoi
salmeria a disposizione per gruppo alpini		salmer. dis. Gr. alp.
parco vestiario ed equipaggiamento d'armata		pc. vest. eqm. A.
magazzino avanzato vestiario ed equipaggiamento		mag. av. vest. eqm.

Trasporti e tappe	comando di stazione di 2 ^a classe		com. staz. 2 ^a cl.
	sezione ferroviaria militare		sz. ferr. mil.
	comando di tappa		com. tp.
Postale	trascio scalliaro militare		T. s. m.
	direzione postale		dir. post.
	ufficio postale		uff. post.
Segni vari	Linea di limitazione		
	» fuoco		
	» osservazione (avamposti)		
	» trincee campali		
	» telegrafica campale		staz.
	» telefonica		staz.
	Interruzione (stradale)		int. strad.
	Situazioni successive di truppe in ordine di tempo (momenti tattici, giornate d'operazione) sul medesimo schizzo		1 ^a situaz. 2 ^a situaz. 3 ^a situaz.
	Situazioni complessive di grandi unità		D. cav.
	Truppe in marcia		br. bgl. fant. sq. cav. bgl. bers.
	Ordini di movimenti ancora da eseguire		due bgl. un bgl.
	Movimenti già eseguiti		(7)

Allegato n. 81 al Servizio in guerra
Parte I
Collegamento fra comandi e truppe

• • Reggimento • • • • •

SITUAZIONE dei combattenti disponibili
il mattino del

Ufficiali N. Stato delle truppe

Truppa N. Stato dei cavalli

Pezzi n.

Munizioni

Viveri di riserva

IL COMANDANTE.

Allegato n. 12 al Servizio in guerra
Parte I
Collegamento fra comandi e truppe

N. 444 del catalogo

(1)

SITUAZIONE
SETTIMANALE DELLA FORZA

(1) Comando, riparto, servizio.

PUNIZIONI occorse nella settimana.

Arresti	Sala di disciplina	Prigione	ANNOTAZIONI sulle mancanze più gravi commesse

Ufficiali

Sottufficiali

Truppa

Caporali e soldati . .

Allegato N. 13 al Servizio in guerra

PARTE I - Collegamento
fra comandi e truppe

INSEGNE


DEI

VARI COMANDI, CORPI E SERVIZI

PARTE I - Collegamento

fra comandi e truppe

Comando
supremo



Con le necessarie varianti nelle iscrizioni:

1° L'insegna per il reggimento di fanteria vale anche per il reggimento di carabinieri reali.

2° Quelli dei parchi d'artiglieria e del genio sono comuni per tutte le colonne munizioni e parchi di artiglieria e del genio a qual si sia unità appartengano.

3° L'insegna della Direzione di sanità (o di commissariato) di corpo d'armata vale per tutte le direzioni, ospedali e stabilimenti sanitari (o di commissariato) delle armate e dei corpi d'armata.

4° L'insegna della sezione di sanità (o di sussistenza) vale per tutte le direzioni, ospedali e stabilimenti sanitari (o di commissariato) delle divisioni.

Allegato n. 14 al Servizio in guerra
Parte I
Collegamento fra comandi e truppe

N. 443 del Catal.

(1)

DIARIO STORICO-MILITARE

AVVERTENZA.

Un breve cenno sullo stato atmosferico chiude la narrazione degli avvenimenti in ciascuna giornata.

Il comando supremo, i comandi delle grandi unità e le intendenze registrano anche la temperatura dell'aria, misurata in centigradi, in un punto esposto a nord ed all'ombra, alle 7, alle 15, alle 22.

(1) Comando, corpo o distaccoamento.

Segue: Allegato n. 44 al Servizio in guerra
 Parte I
 Collegamento fra comandi e truppe.

Data e giorno della settimana	D.slocazione dei reparti al mattino Ordini ricevuti e dati Operazioni eseguite e truppe che vi parteciparono Stato atmosferico

N. 443 del Catal.

Data e giorno della settimana	Dislocazione dei reparti al mattino Ordini ricevuti e dati Operazioni eseguite e truppe che vi parteciparono Stato atmosferico

APPENDICE I

Attendamento.

Premessa. — 1. — Le tende possono esser formate *per tre* uomini, oppure *per sei*: eccezionalmente, anche *per nove*. La tenda per tre tiene meno agglomerata la truppa; quella per sei, di impiego più frequente, preserva meglio dal freddo e dalle intemperie.

I sottufficiali vengono, di massima, alloggiati in tende per tre, chiuse, assegnandone una per ogni maresciallo e una ogni due sergenti maggiori o sergenti. Per la costruzione dell'occorrente numero di tali tende si adoperano gli oggetti d'attendamento di determinati soldati dei riparti ai quali i sottufficiali appartengono: oggetti che si potranno avere esuberanti mercè la costruzione di alcune tende per nove, sempre quando la stagione non consenta la costruzione di tende per sei, aperte.

2. — Nelle lunghe soste di giorno in terreni battuti dal sole, ai poligoni di tiro ed in tutte quelle circostanze in cui i comandanti di truppe lo ravvisino conveniente, possono essere costruite *tende di riparto per il sole*.

Attendamento per tre. — 3. — Il riparto di truppa è disposto in linea su due righe, senza guide. Se ne escludono i sottufficiali, i quali sorvegliano le operazioni.

Contate per tre.

Per tre.

I numeri 2 di prima e di seconda riga si dispongono rispettivamente avanti ai numeri 1 e 3 di

prima riga. I tre uomini in fila vengono distinti coi numeri 1, 2, 3.

Dalla destra (o dalla sinistra o dal centro) a quattro passi aprite.

Si prendono gli intervalli di 4 passi fra fila e fila.

Attendatevi.

I numeri 2 e 3 depongono lo zaino (o la valigia) e l'arme e sciolgono il rispettivo telo; il n. 2 pianta a terra un picchetto contro i talloni del n. 1, il quale poscia fa dietro-fronte, depone a sua volta lo zaino (o la valigia) e l'arme e scioglie il proprio telo.

I numeri 1 e 3 abbottonano i loro teli e collocano poi il rispettivo bastone verticalmente, l'uno contro il picchetto piantato dal n. 2 e l'altro dirimpetto; il n. 2 fa entrare le estremità dei bastoni negli occhielli estremi dei lembi abbottonati ed il n. 3, spostando il suo bastone, fa tendere la parte superiore dei teli, mantenendola in una linea perpendicolare alla fronte.

Il n. 2 conficca a terra due picchetti, uno avanti, l'altro dietro alla tenda, a un passo circa dal bastone più vicino e sulla linea dei bastoni; quindi assicura un capo di una funicella attorno all'estremità di ciascun bastone, con un giro immediatamente sotto e un altro sopra ai teli, ed allaccia l'altro capo alla testa del picchetto corrispondente; poscia pianta due picchetti agli angoli anteriori della tenda, facendoli prima passare negli occhielli di corda di cui sono muniti i teli, ed altri due picchetti agli angoli posteriori, avvertendo che la tenda riesca ben tesa: i picchetti devono essere piantati in direzione obliqua in fuori.

Per ultimo, tutti e tre i soldati chiudono la parte posteriore della tenda, disponendo il telo del n. 2 diagonalmente sulla funicella e assicurandolo all'estremità del bastone e ai picchetti posteriori.

La larghezza della tenda risulta di m. 2,30; la profondità m. 2,35, esclusa la distanza dal bastone al picchetto anteriore.

Attendamento per sei e per nove. — 4. —
Il riparto di truppa è disposto in linea su due righe, nel modo indicato al numero precedente.

Contate per tre.

Per sei.

Le file 1 e 3 si collocano rispettivamente avanti e dietro alle file n. 2. I sei uomini in fila vengono distinti coi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Dalla destra (o dalla sinistra o dal centro) a quattro passi aprite.

Attendatevi.

Tutti, tranne il n. 1, depongono gli zaini (o la valigia) e le armi e sciolgono il rispettivo telo; il n. 2 pianta un picchetto contro i talloni del n. 1, il quale poscia fa dietro fronte, depone a sua volta lo zaino (o la valigia) e l'arme, e scioglie il proprio telo.

I numeri 1 e 3 abbottonano i loro teli: i numeri 4 e 6 fanno altrettanto; i numeri 1, 4 e 6 collocano il rispettivo bastone come per formare la tenda per tre; i numeri 2 e 5 fanno entrare le estremità dei bastoni negli occhielli estremi dei lembi abbottonati; i numeri 4 e 6, spostando i loro bastoni, fanno tendere la parte superiore dei teli.

Il numero 2 avanti, e il numero 5 dietro la tenda, piantano un picchetto e assicurano la funicella come nella tenda per tre; quindi piantano i picchetti laterali, cominciando da quelli anteriori; nel piantare i 4 picchetti di mezzo, avvertono che i teli di ciascuna falda restino accavalcati.

Nel frattempo i numeri 1 e 3 davanti e i numeri 4 e 6 dietro chiudono la tenda, disponendo rispettivamente i teli dei numeri 2 e 5 come si è detto per la tenda per tre; per ultimo allacciano i nastri che servono a tener meglio i due teli di ciascuna falda.

La larghezza della tenda risulta di m. 2,30; la profondità di m. 4,70, esclusa la distanza dal bastone al picchetto anteriore.

Le tende per sei potranno essere aperte, quando la stagione lo permetta.

Con norme analoghe a quelle suindicate, si possono anche costruire tende per nove,

Tenda di riparto per il sole. — 5. — Si costruisce normalmente per compagnia sul piede di pace e per plotone sul piede di guerra, con le seguenti norme:

Il riparto che deve costruire la tenda, costituito dai due terzi della forza da ricoverare più quattro uomini, è disposto in plotone di fronte per quattro, senza guide, e colle spalle al sole. Se ne escludono i graduati, che sorvegliano la costruzione. I soldati esuberanti rimasti fuori riga partecipano al lavoro, specialmente sui fianchi.

Gli zaini di tutta la truppa da ricoverare si lasciano in disparte, coi fucili. Nel far ciò, gli uomini formanti il plotone tolgono dallo zaino il proprio telo completo, e gli altri i soli bastoni, che si distribuiscono in ragione di tre a ciascun uomo di prima riga.

Ogni quadriglia costruisce la sezione di tenda che è alla sua sinistra, salvo la ultima che coadiuva la penultima.

Con gli opportuni comandi si fanno aprire a due passi verso sinistra gli intervalli fra le quadriglie, si fa prendere in ogni quadriglia un numero progressivo dalla testa alla coda ai componenti, si allinea la terza riga a destra e si fa fare alla quarta un passo indietro.

Si dà poi il comando per attendarsi.

A questo comando, in ogni quadriglia i numeri 1 fanno dietro front, e compongono un ritto di tre bastoni ed uno di cinque, destinato questo al proprio numero 3, e tengono il primo verticalmente, coll'estremità ferrata a terra.

I numeri 2 piantano un picchetto provvisorio, per l'allineamento dei ritto centrali contro i talloni dei numeri 3, fermi sull'attenti. I numeri 4 formano un ritto di tre bastoni come i numeri 1 e lo tengono del pari verticale davanti ai piedi.

Trovando pali sul posto, conviene, per la solidità della tenda, fare i due ritto centrali di testa ciascuno di un sol pezzo.

In ogni quadriglia i numeri 2 e 3, e nell'ultima anche i numeri 1 e 4, abbottonano insieme i loro teli. Formate tali coppie di teli, in ogni quadriglia, salvo nell'ultima, il numero 3, ricevuto il proprio ritto dal numero 1, e coadiuvato dal numero 2, infila la propria coppia, per mezzo degli occhielli rotondi coincidenti due a due, ai due estremi della bottoniera, in cima a questo ritto (*ritto centrale*) e al ritto tenuto dal numero 3 immediatamente a sinistra. Infilate tutte le coppie sui ritto centrali, i numeri 3 dispongono questi verticalmente, ciascuno coll'estremità ferrata contro il picchetto proprio.

I numeri 1 e 4 assicurano, rispettivamente in cima ai ritto anteriori e posteriori, i lembi due a due coincidenti delle coppie di teli innalzati sui ritto centrali, arrotolandone *strettamente* gli anelli di corda *sotto* la parte smussata dei ritto stessi.

Se occorre, si tendono a questo punto i teli, spostando verso sinistra i ritto centrali e verso l'esterno i ritto anteriori e posteriori.

I numeri 2 e 3 assicurano poi, rispettivamente, i ritto anteriori e posteriori al terreno, ciascuno per mezzo di una cordicella fermata mediante un occhio in cima al ritto e legata ad un picchetto, che piantano all'esterno (a distanza uguale all'altezza del ritto stesso) sulla linea dei tre ritto d'ogni quadriglia. In modo analogo, gli uomini rimasti fuori delle righe assicurano contemporaneamente verso i due fianchi i ritto delle due file esterne. Così i 4 ritto d'angolo della tenda hanno ciascuno un doppio rittego.

In ogni sezione, sul lato posteriore, il numero 4 stende allora il suo telo, in modo che vada dal telo superiore corrispondente fino a terra, assicurandone il lato della bottoniera per mezzo di due occhielli rotondi, in cima ai ritto posteriori, ed il lato opposto ad

appositi picchetti. Lo stesso fa il numero 4 sul lato anteriore, quando il sole lo colpisca.

Occorrendo coprire un fianco, lo si fa con le due coppie di teli preparate dall'ultima quadriglia. Una di tali coppie si assicura, a metà del suo lato più lungo, in cima al ritto anteriore, della quadriglia di testa, e l'altra in cima al posteriore. Un'estremità del lato lungo di ciascuna coppia si assicura in cima al ritto centrale e l'altra al picchetto anteriore o posteriore, sempre di testata. Le due coppie di teli si lasciano pendere liberamente.

Costruita la tenda, vi si dispongono gli zaini, sei per sezione, su due righe parallele alla fronte, e distanti ciascuna mezzo metro dalla linea dei ritto centrali, per il passaggio. Se la tenda viene chiusa su ambedue i fronti, si possono anche disporre gli zaini contro i teli inferiori.

Disfare le tende. — 6.

Levate le tende.

Si procede in modo inverso a quello indicato per rizzarle.

Modo di rizzare e levare la tenda per ufficiali. — 7. — La tenda per ufficiali si compone di un corpo di tenda, due bastoni, una funicella e 14 paletti: è munita di custodia.

Per rizzare la tenda occorrono tre soldati, i quali, recatisi nel sito stabilito, la estraggono dalla custodia e la svolgono; tolgono i paletti e i bastoni e rovesciano la falda (mezzo rettangolo) che trovasi superiormente.

I primi due soldati prendono i bastoni e li collocano in corrispondenza dei due cappelletti di cuoio; il terzo prende la funicella e — misurata a partire da una estremità, una lunghezza di 3 passi e mezzo (m. 2.50) cioè una volta e mezzo la lunghezza del bastone — l'assicura all'estremo di questa lunghezza

mediante un nodo semplice con fibbia, alla estremità superiore di uno dei bastoni; in seguito prende sulla funicella una lunghezza uguale a quella del bastone più un palmo, e in quel punto l'attacca all'altro bastone, mediante un nodo da artificiere.

I primi due soldati introducono quindi le punte dei bastoni nei rispettivi cappelletti di cuoio, ed aiutati dal terzo drizzano la tenda, rimettendo a posto la falda rovesciata; dispongono i bastoni nella direzione voluta, tenendoli verticali, li allontanano quanto è necessario per ben distendere la tenda.

Il terzo soldato pianta allora due paletti nella direzione dei bastoni, a circa un passo (m. 0.80) dai loro piedi e vi assicura le estremità della funicella, tendendola; pianta i quattro paletti che debbono servire a tendere la parte rettangolare della tenda, facendoli entrare prima nei corrispondenti cappi, e quindi gli altri paletti aiutato dagli altri due uomini.

Tutti e tre infine chiudono la tenda mediante le apposite ghiandine e cappi.

Per disfare la tenda, si tolgono i paletti all'ingiro, ultimi quelli cui è assicurata la funicella; si abbatte la tenda da un lato, si tolgono i bastoni e la funicella e si ripiegano con cura i settori circolari sulla parte rettangolare della tenda. Si dispongono i due bastoni lungo un lato della tenda e in mezzo ad essi i paletti due a due alternativamente punta e testa. Si arrotola la tenda cominciando da tal lato, si avvolge la funicella attorno al rotolo, stringendolo bene, ed infine s'introduce il rotolo nella custodia, di cui si chiude la bocca mediante l'apposita funicella.

Attendamento colla tenda modello Buccianini (tipo unico per ufficiali e truppa) — 8. — Le tende si formano con i teli ed accessori in distribuzione a quattro uomini; nelle tende stesse però trovano agevolmente posto cinque individui, spostando di poco il bastone di sostegno.

I teli che rimangono in esuberanza servono a formare le tende per ufficiali e sottufficiali.

I sottufficiali (compresi i marescialli) si attendano a tre, oppure quattro, per tenda (non mai più di quattro).

Gli ufficiali si attendano: i subalterni a due per tenda; i capitani e gli ufficiali superiori uno per tenda.

Nei riparti minori di una compagnia (o batteria), dove la forza sia insufficiente a fornire le tende anche per i sottufficiali, questi attendano con i graduati del riparto, o nel modo più conveniente che sarà indicato dal comandante del riparto stesso.

I sottufficiali e gli uomini di truppa dei comandi di battaglione (o di gruppo) saranno per l'attendamento aggregati ad una delle compagnie del battaglione (o gruppo), da indicarsi dal comandante di questo, volta per volta.

Per gli ufficiali non inquadrati e per quelli il cui riparto non avesse forza sufficiente a fornire i teli occorrenti per formare le tende, queste saranno portate sul carreggio o sulle salmerie.

Ogni compagnia, o riparto corrispondente, formerà con i teli esuberanti una tenda per ufficio di compagnia. In essa potrà, se autorizzato dal rispettivo comandante, trovar posto il maresciallo della compagnia.

I teli ed accessori per formare le tende per gli ufficiali saranno, di massima, forniti dagli attendenti e dai graduati (caporali e caporali maggiori), quelli per i sottufficiali dai soldati (possibilmente da quelli che hanno cariche speciali) da destinarsi dal comandante del riparto.

I militari di truppa destinati a fornire detti teli saranno poi dal comandante del riparto assegnati alle varie tende della truppa — uno per tenda — ripartendo i graduati nel modo ritenuto più opportuno.

Il riparto di truppa per attendarsi si dispone su quattro righe in linea, sul fronte indicato. Le guide, quando non sono sottufficiali, vanno a completare le quadriglie. Gli uomini delle quadriglie rimaste incomplete sono poi ripartiti nelle varie tende.

I sottufficiali stanno fuori delle righe sul fronte e sorvegliano le operazioni. Escano pure dalle righe gli attendenti e gli altri militari di truppa destinati a fornire i teli per formare le tende per ufficiali, sottufficiali ed ufficio di compagnia (o batteria); i detti uomini vanno a montare le tende nel sito loro indicato.

Al comando:

Dalla destra (o dalla sinistra, o dal centro) a cinque passi,

le quadriglie prendono l'intervallo comandato e si allineano dalla parte indicata dal comando.

Al comando:

Attendeteci,

il numero 1 di ciascuna quadriglia fa uno stampo col tallone destro nel punto doversi trova, per indicare dove va piantato il picchetto di base; indi tutti depongono lo zaino e le armi, di fianco, dove non va drizzata la tenda.

Dopo di che, sciolti e preparati i teli in ogni quadriglia, questi vengono uniti a due a due, pel lato più lungo, in modo che striscie e bottoni siano faccia a faccia, abbottonando soltanto il secondo bottone vicino al comignolo. Si formano così due mezze tende, le quali vengono unite al comignolo a mezzo dei quattro bottoni superiori (uno per ogni lato corto) ed abbottonando le quattro punte al bottone del lato opposto (nel quale bottone passano due asole, cioè quella del telo col quale fa coppia e quella in tralice dell'angolo smussato). Infine si abbottonano i due bottoni dei tondi.

L'unione delle punte va bene in qualunque verso si mettano, risultando due prese fra i teli e due fuori.

Si uniscono quindi in fondo i quattro lati, abbottonando l'ultimo bottone e formando in tal modo il rettangolo di base della tenda, la quale viene disposta a terra con uno dei lati lunghi sul fronte, nella posizione precisa nella quale dovrà essere poi rizzata.

Poiché si piantano i quattro paletti d'angolo, cominciando da quello di base che si pianta sullo stampo, poi si pianta il secondo sul fronte, indi il terzo in senso perpendicolare e finalmente il quarto nella intersezione degli ultimi due lati.

Poi un uomo arma i bastoni e li congiunge, mettendone tre in senso verticale ed uno di traverso in cima. Indi va di fianco nell'apertura della tenda spiegata a terra, disarmata provvisoriamente due dei bastoni verticali, per aver più basso e comodo il sostegno, mentre un altro uomo solleva il comignolo della tenda, sotto il quale viene messo il sostegno stesso, curando che le due estremità del bastone in traverso siano contro il rispettivo tondo. Indi si riarmano i due bastoni; ma, se nel riarmare il secondo si incontra difficoltà, allora si deve spostare lateralmente ed inferiormente il sostegno, spingendolo poché sulla verticale, ma senza sforzo e, occorrendo, interrandolo alquanto, oppure spostandolo, come quando nella tenda deve trovare posto il quinto uomo, come si dirà in appresso.

Per ultimo si piantano i quattro paletti intermedi, avvertendo di piantare un po' in fuori quello anteriore e quello posteriore.

L'abbottonatura dei quattro lati si farà interamente, od in parte, secondo i bisogni.

Sotto la tenda gli uomini si dispongono nel senso perpendicolare alla fronte, cioè nella direzione del comignolo.

Quando sotto la tenda debbono trovare posto cinque individui, si dovrà spostare alquanto il sostegno

verso la parte dove debbono stare soltanto due, l'altra parte rimanendo così più comoda per disporvisi in tre.

La tenda, quando è montata ha alla base, sulla fronte metri 3, di fianco metri 2.25, ed un'altezza di metri 1.75 nel tratto del comignolo.

Per disfare le tende si dà il comando:

Levate le tende,

e si procede in modo inverso a quello indicato per montarle.

Uso del sacco-custodia per la tenda modello Bucciantini. — 9. — Il sacco-custodia serve per riporvi le tende che vengono portate sul carreggio e sulle salmerie per servire agli ufficiali non inquadrati ed a quelli le cui truppe non fossero ancora equipaggiate con la nuova tenda.

Le tende che in questi casi, e simili, vengono riposte nella custodia, avranno i quattro teli uniti.

Per riporre la tenda nella custodia, si forma prima un rotolo di metri 0.50 per metri 0.20 circa, il che si ottiene col distendere la tenda raddoppiata sulla linea del comignolo. Si ha allora la faccia di due teli uniti; ripiegando su sè stessa questa faccia, i quattro teli risultano sovrapposti l'uno all'altro. Da questo doppio raddoppiamento si ricava il rettangolo per formare il rotolo.

Per ottenere ciò si raddoppia prima il lato lungo, portando il comignolo in fondo, poi, ripiegandovi sopra la punta ottenuta nella precedente piegatura, si viene a formare un rettangolo, i cui lati poco differiscono fra loro; questo si ripiega poi sopra se stesso a metà del lato maggiore, e si ottiene il rettangolo voluto, in cui due lati hanno lunghezza più che doppia degli altri due.

Si mettono poi i quattro bastoni di traverso in una ripiegatura a busta tenendoli isolati fra loro,

indi si mettono distesi nella stessa ripiegatura gli otto paletti, ma in modo da pareggiare il piano dove finisce il comignolo.

Infine si forma il rotolo cominciando dalla parte degli orli, e fermandolo con una funicella presso le estremità.

Avvertenza. — 10. — È necessario che la truppa conosca il modo regolamentare suindicato di rizzare e disfare i tende; ma all'atto pratico e segnatamente nei terreni non uniformi, sarà lasciata alla truppa libertà d'azione per la successione dei movimenti e per l'adattamento al terreno.

APPENDICE II

ISTRUZIONE INTORNO AGLI ATTI DI MORTE, AGLI ATTI DI NASCITA ED AI TESTAMENTI IN GUERRA (1)

Atti di morte e di nascita.

Registri degli atti di morte e di nascita. —

1. — In guerra l'ufficio d'amministrazione di ogni comando o intendenza (2) e di ogni corpo di truppa tiene due registri (*mod. 146-A e 145 del catal.*) per iscrivervi gli atti di morte e gli atti di nascita relativi ai militari ed alle altre persone, che ne fanno parte o ne dipendono.

2. — Eguali registri saranno tenuti, per l'iscrizione degli atti di morte e di nascita concernenti il rispettivo personale e le persone che vi fossero addeite o al seguito, da ogni battaglione autonomo e gruppo di artiglieria, da ogni compagnia alpini e da ogni sezione carabinieri e, in generale, da ogni riparto destinato nella formazione di guerra ad agire staccato dal proprio corpo.

(1) Per gli atti di procura, di consenso e di autorizzazione vedasi il fascicolo della parte II, che tratta dei servizi di commissariato.

(2) Supremo, di armata, di corpo d'armata e di divisione, intendenza generale e intendenza d'armata.

3. — Gli ospedali da campo e le sezioni di sanità tengono un uguale registro per iscrivervi gli atti di morte delle persone ivi ricoverate.

Uguale registro terranno pure gli ospedali ordinari e i depositi di convalescenti, che venissero istituiti in territorio nemico occupato dall'esercito.

4. — Ogni frazione di truppa distaccata solo temporaneamente dal proprio corpo, terrà un registro provvisorio per iscrivervi gli atti che interessano lo stato civile del proprio personale, e per quelle altre persone che vi fossero addette.

Sul frontespizio di tale registro sarà scritto in grossi caratteri « Provvisorio », e, al ritorno della truppa al corpo o riparto dal quale è stata staccata, il registro sarà immediatamente rimesso al comandante per essere da questo allegato ai documenti del registro principale.

5. — Tutti i detti registri saranno numerati pagina per pagina e vidimati su ciascun foglio:

quelli di cui al n. 1 dai rispettivi capi di stato maggiore o comandanti di corpo;

quelli accennati al n. 2 dai rispettivi comandanti di battaglione, gruppo, compagnia o frazione di truppa;

quello finalmente prescritto al n. 3 dai rispettivi medici direttori.

Tenuta dei registri degli atti di morte e di nascita. — 6. — I registri degli atti di morte e degli atti di nascita saranno in carta libera ed in istampa secondo gli annessi modelli.

Essi saranno tenuti colla maggior possibile chiarezza e precisione e senza cancellatura od abrasione di sorta.

7. — Le funzioni di ufficiale dello stato civile per la tenuta dei registri suddetti sono affidate:

a) presso i corpi, i comandi, le intendenze, gli ospedali, e le sezioni di sanità e presso i battaglioni

autonomi o riparti equivalenti, all'ufficiale di amministrazione o a chi è chiamato a farne le veci;

b) presso le frazioni di truppa ed uffici non aventi un ufficiale specialmente incaricato dell'amministrazione, al rispettivo comandante o capo d'ufficio, ovvero ad un ufficiale dal medesimo, a tale scopo delegato.

8. — Gli atti saranno iscritti sul relativo registro secondo il numero d'ordine progressivo e senza alcuna interruzione fra l'uno e l'altro; tanto la data dell'iscrizione quanto l'anno, il mese, il giorno e l'ora della morte, o della nascita, o qualunque altra data, vi saranno espresse non in cifre numeriche, ma in tutte lettere.

Nel riempire a penna i vani, non si faranno abbreviazioni, e si eviteranno per quanto si può le cancellazioni e le postille; in caso di necessità, le prime si faranno in modo che possa leggersi quanto fu cancellato, e le seconde si porteranno non in margine, ma a piedi dell'atto e prima delle firme dopo le quali non sarà lecito aggiungerne altre.

Ogni atto, oltrechè dall'ufficiale incaricato della tenuta del registro, sarà firmato dalle persone che attestano la morte o la nascita. Quando invece si tratta di estratti di atti di morte, da trasmettersi a senso dei n. 13, 14 e 15, basterà che i medesimi siano firmati dall'ufficiale che compila l'estratto, col visto della persona chiamata alla legalizzazione dell'atto stesso (comandante di corpo o frazione di corpo, o capo d'ufficio).

9. — Negli atti sovraccennati non si potrà inserire alcuna cosa, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quanto è prescritto.

I testimoni richiesti nei medesimi atti saranno scelti, per quanto è possibile, tra maschi e tra maggiorenni.

10. — Nei casi di morte violenta non proveniente

da fatto di guerra, o avvenuta nelle prigioni o case di arresto, o per esecuzione di sentenza di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze (art. 395 del codice civile).

Nel primo di detti casi, e quando le circostanze lo consentano, non si farà luogo alla tumulazione del cadavere prima che l'autorità giudiziaria abbia proceduto agli atti che le incombono (art. 389 del codice civile).

11. — Dai registri tenuti colle norme dei numeri precedenti verranno desunti gli estratti (mod. 146), che occorresse di dover rilasciare.

Questi estratti saranno rilasciati dagli ufficiali incaricati della tenuta dei registri, sottoscritti dagli stessi e muniti del visto dei rispettivi capi di corpo, frazione di corpo od ufficio.

12. — I registri saranno custoditi in luogo sicuro e sotto chiave, ed in qualunque evento si avrà cura di porli in salvo.

Tornando le truppe all'ordinario piede di pace, i registri, tenuti presso le medesime durante la campagna, saranno trasmessi al Ministero della guerra (*Segretariato generale*) per essere custoditi nei suoi archivi.

Prima di tale trasmissione i registri saranno chiusi con dichiarazione dell'ufficiale incaricato della loro tenuta, da cui consti il numero degli atti in ciascun registro contenuti; e sarà aggiunta ad ogni registro una rubrica degli atti per ordine alfabetico.

La stessa trasmissione avrà luogo quando avvenga in campagna lo scioglimento di un corpo.

Morti non avvenute sul campo di battaglia. — 13. — Rispetto ai decessi delle persone ricoverate negli ospedali, e nelle sezioni di sanità od in altri stabilimenti sanitari, si osserveranno le norme seguenti:

a) Essi saranno iscritti per cura dell'ufficiale di amministrazione sul registro degli atti di morte,

desumendo i dati relativi allo stato civile del defunto dal biglietto d'entrata.

b) L'atto di morte sarà sottoscritto dall'ufficiale di amministrazione, non che dall'ufficiale medico che aveva in cura il defunto o da quello che ha proceduto alla ricognizione del cadavere, da due testimoni stati presenti, che attestino la morte e, per quanto possibile, l'identità dell'individuo, e vidimato dal medico direttore.

c) Entro le 24 ore, dopo seguita la tumulazione, l'ufficiale di amministrazione dovrà trasmettere al corpo o frazione di corpo, o comando cui il defunto apparteneva, l'estratto autentico dell'atto di morte conforme all'annesso mod. 146-B, vidimato dall'ufficiale medico incaricato della direzione dell'ospedale o della sezione di sanità.

d) Il corpo, la frazione di corpo o il comando, appena ricevuto detto estratto autentico, lo farà tosto inscrivere sul proprio registro dal rispettivo ufficiale a ciò delegato.

14. — I decessi non avvenuti negli ospedali o sezioni di sanità od altro stabilimento sanitario, nè sui campi di battaglia, saranno tosto, per cura degli ufficiali incaricati, iscritti sul registro degli atti di morte del comando del corpo, o riparto di corpo, cui l'individuo apparteneva, osservando norme analoghe a quelle indicate alla lettera b) nel n. 13 per gli stabilimenti sanitari.

Se si tratta di una frazione distaccata solo temporariamente dal proprio corpo (n. 4), il comandante di essa trasmetterà, senza indugio od almeno entro le 24 ore, al comandante del corpo un estratto autentico dell'atto di morte corredato di tutte le indicazioni e dei documenti o titoli che vi fossero relativi, ed il comandante del corpo provvederà a che ne segua tosto la trascrizione nel registro tenuto dal corpo stesso.

15. — Le norme stabilite al n. 43 e 44 saranno osservate anche nei casi di decessi di persone appartenenti agli eserciti alleati od all'esercito nemico.

Gli estratti degli atti di morte saranno in tal caso trasmessi per la via gerarchica al comando supremo dell'esercito, il quale ne curerà la trasmissione alle autorità dell'esercito alleato o nemico.

16. — I decessi di cui ai n. 43, 44 e 45 saranno, ove d'uopo, notificati anche alle autorità locali, secondo le norme vigenti nel luogo in cui seguirono.

Morti avvenute sul campo di battaglia. —

17. — La constatazione della morte sul campo di battaglia e la identificazione personale dei defunti è fatta, sempre che possibile, da ufficiali medici. In mancanza di questi, sarà fatta da chi è preposto alla tumulazione, avendo presente:

a) che la morte è certa quando il cadavere abbia la cavità toracica o quella addominale largamente aperta, con vasta lesione dei visceri od altre ferite di tale entità da non essere compatibili con la vita, anche a giudizio di persone estranee all'arte medica;

b) che, quando non si riscontrano queste circostanze, i segni della morte reale sono i seguenti: pelle scolorita, faccia cadaverica, colorazione giallastra della palma delle mani o della pianta dei piedi, raffreddamento del corpo, abolizione assoluta di ogni movimento, arresto completo della respirazione e dei battiti del cuore, dilatazione ed immobilità assoluta della pupilla, appannamento della cornea, rigidità delle membra e macchie lividastre alle regioni laterali del ventre, verso gli inguini.

18. — Le persone che procedono alla constatazione della morte raccoglieranno dai cadaveri il piatrino di riconoscimento e il libretto personale, o, in mancanza di questo, toglieranno da un capo del corredo (pantaloni, mutande, camicia, ecc.) la cifra indicante il numero di matricola.

Qualora l'individuo fosse affatto nudo e non riconosciuto o irricognoscibile da coloro che ne constatarono la morte o da quelli che procedono alla tumulazione, si raccoglieranno i contrassegni personali più importanti (colorito dei capelli, degli occhi, segni apparenti sul volto o sulla persona, come cicatrici, deformità, ecc.), che possano servire d'indizio per far riconoscere in seguito, col confronto di altri documenti, l'identità del tumulato.

19. — Delle morti constatate sarà redatto, da chi procede alla constatazione, apposito verbale conforme al mod. 147, il quale sarà firmato, per ogni defunto, dall'ufficiale medico che ha accertato il decesso, e da non meno di due testimoni che abbiano eseguito la tumulazione del cadavere o vi abbiano assistito. Quando non sia intervenuto l'ufficiale medico, basta la dichiarazione e firma dei due testimoni.

Ai verbali saranno annessi, come documenti in appoggio, gli oggetti raccolti sui cadaveri, a senso del precedente paragrafo.

20. — Saranno sempre compilati tanti verbali distinti quanti sono i corpi, riparti di corpi cui i morti appartengono.

21. — La constatazione di morte sarà fatta nei modi indicati nei numeri precedenti, coi dati che sarà possibile raccogliere, anche pei cadaveri di individui appartenenti all'esercito alleato o a quello nemico, e per essi saranno redatti appositi verbali.

22. — Se la tumulazione dei cadaveri avesse luogo in qualche cimitero e fosse necessaria una notificazione alle autorità locali, questa sarà fatta secondo le formalità volute dalla legge del paese.

23. — Dopo un fatto d'armi, riordinate le truppe, i comandanti di compagnia, squadrone, batteria o qualunque frazione di truppa isolata sono tenuti a farsi rendere esatto conto dai rispettivi ufficiali, sot-

tufficiali e caporali, del nome degli individui mancanti, e quindi ciascun comandante, chiamando a sé per ogni mancante almeno due testimoni, accerterà, se possibile, dipendentemente dalla deposizione di questi, la causa dell'assenza, cioè se per morte o per prigionia o per quale altra causa.

Per gli individui mancanti, dei quali verrà attestata la morte, i detti comandanti redigeranno, per ogni corpo o riparto cui gli individui appartengono, un verbale giusta il mod. 147, che, previa lettura, sarà firmato da coloro che hanno depresso, e sottoscritto dal comandante stesso.

24. — I predetti comandanti e gli ufficiali delle sezioni di sanità, trasmetteranno, per mezzo dell'intendenza generale o d'armata, i verbali di cui nei numeri 17, 18, 21, 23 ai rispettivi capi di corpo, frazione di corpo o stato maggiore, cui venne indicato appartenere il defunto.

I comandanti delle frazioni di truppa temporaneamente distaccate dal proprio corpo inscriveranno l'atto di morte sul proprio registro provvisorio, e trasmetteranno i processi verbali al corpo o riparto da cui sono distaccate insieme al relativo estratto, secondo il prescritto dal n. 14.

25. — I verbali riguardanti il nemico e gli alleati saranno fatti pervenire per la via gerarchica al comandante supremo, che alla sua volta ne curerà la trasmissione alle autorità interessate, come per gli estratti degli atti di morte di cui al n. 15.

26. — Il comandante di corpo o frazione di corpo o capo di stato maggiore, colla scorta dei detti verbali, non che dei ruolini relativi al proprio personale e d'ogni altra indicazione gli riesca di procurarsi in proposito, accerterà la filiazione, l'età e la patria dei morti e farà quindi eseguire la debita iscrizione sul registro degli atti di morte dall'ufficiale incaricato della tenuta del medesimo.

Nel caso che uno stesso individuo risultasse compreso sopra due distinti verbali, nell'atto di morte si farà menzione di entrambi i documenti.

I verbali ricevuti saranno quindi fatti pervenire, per la via gerarchica e nel modo indicato nel successivo n. 27, all'intendenza generale.

Elenchi degli atti di morte e loro trascrizione. — 27. — Tutti i corpi e riparti di corpo, stati maggiori, ospedali e sezioni di sanità, cui è affidata, a mente dei n. 1, 2 e 3, la tenuta dei registri degli atti di morte, dovranno trasmettere ogni 15 giorni ed in duplice copia all'intendenza generale un elenco secondo l'annesso mod. n. 148 degli atti iscritti sul rispettivo registro.

A tali elenchi andranno annessi i verbali di cui ai n. 17 e seguenti, e qualsiasi altro titolo o documento relativo.

Stiffati elenchi saranno chiusi e vidimati dai rispettivi comandanti o capi d'ufficio.

28. — L'intendente generale trasmetterà, nel più breve termine possibile, una delle due copie dei sovra menzionati elenchi cogli annessivi verbali al Ministero della guerra (segretariato generale), ritenendo l'altra presso lo stesso ufficio d'intendenza generale.

Ricevuti gli elenchi, il Ministero della guerra avrà cura di partecipare ai parenti dei defunti, per mezzo dei sindaci, le morti constatate presso le truppe mobilitate.

Pervenuti poi, dopo cessato lo stato di guerra, i registri degli atti di morte (n. 12), il Ministero della guerra provvederà per l'esecuzione del disposto dall'art. 400 del codice civile, inviando ai comuni dell'ultimo domicilio dei defunti un estratto autentico degli atti ivi iscritti.

Atti di nascita. — 29. — La dichiarazione di nascita verrà fatta in ogni corpo, in ogni frazione

di corpo, comando, od ufficio, all'ufficiale rispettivamente incaricato della tenuta dei registri dello stato civile.

30. — La dichiarazione dovrà esprimere, per quanto è possibile, le indicazioni contenute nel mod. 145 e la medesima sarà sottoscritta dal dichiarante, da due testimoni e dall'estensore, sovra il registro stesso.

Qualora il dichiarante ed i testimoni non sappiano o non possano scrivere, faranno il loro segno.

31. — Se la nascita è da unione legittima, la dichiarazione deve inoltre enunciare il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre (art. 375 del codice civile).

Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, la professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

Quando la dichiarazione è fatta da altre persone, non enuncierà che il nome e cognome, la professione e il domicilio della madre, se consti per atto autentico che questa acconsente alla dichiarazione (art. 376 del codice civile).

32. — Le nascite saranno anche notificate, ove ciò sia possibile, alle autorità locali, secondo i regolamenti vigenti nel luogo in cui seguono.

Testamenti.

Testamento militare. — 33. — Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso l'esercito può essere ricevuto da un ufficiale superiore o generale in presenza di due testimoni.

Il testamento dei militari appartenenti a corpi o posti staccati dall'esercito può anche essere ricevuto dal capitano o da altro ufficiale inferiore che ne abbia il comando (art. 799 del codice civile).

34. — Se il testatore è ammalato o ferito, il testamento può anche essere ricevuto dall'ufficiale medico di servizio in presenza di due testimoni, nel modo stabilito dal numero precedente (art. 800 *ivi*).

35. — I testimoni maschi o femmine, presenti al ricevimento dei testamenti, debbono essere maggiori di anni ventuno e possibilmente cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, e non essere interessati nell'atto.

36. — Il testamento deve essere ridotto in iscritto, e sottoscritto dal testatore, dalla persona che l'ha ricevuto e dai testimoni (art. 799 *ivi*).

Se il testatore ovvero i testimoni non sanno o non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione (art. 799 *ivi*).

Come guida per la redazione del testamento militare sarà utile prendere per norma il formulario annesso alla presente appendice.

37. — Le formalità enunciate nei numeri precedenti sono da osservarsi sotto pena di nullità (art. 804 *ivi*).

38. — Nella forma speciale stabilita nei n. 33 e 34 possono soltanto testare coloro i quali sono in spedizione militare per causa di guerra, così in paese estero come nell'interno del Regno, od aquartierati o di presidio fuori del Regno, o prigionieri presso il nemico, o in una fortezza circondata dal nemico, od in altri luoghi dove siano interrotte le comunicazioni (art. 802 *ivi*).

39. — Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè per disposizione reciproca (art. 761 *ivi*).

Le istituzioni e i legati a favore della persona che ha ricevuto il testamento, ovvero di uno dei testimoni intervenuti al medesimo, non hanno effetto (art. 771 *ivi*).

40. — La disposizione testamentaria a vantaggio

delle persone incapaci indicate nel numero precedente è nulla, ancorchè venga simulata sotto la forma di un contratto oneroso, o sia fatta sotto il nome d'interposta persona.

Sono riputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace (art. 773 *ivi*).

41. — Il testamento fatto nella forma speciale determinata nei n. 33 e 34 diverrà nullo tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento nelle forme ordinarie (art. 803 *ivi*).

42. — I testamenti debbono essere al più presto trasmessi in piego raccomandato all'intendenza generale e da questa, nello stesso modo, al Ministero della guerra, che ne ordinerà il deposito nell'ufficio del registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore (art. 801 *ivi*).

Tanto presso l'intendenza generale quanto presso il Ministero, dei testamenti ricevuti si tien nota su di apposito registro mod. 149-A.

Perchè il Ministero possa provvedere nel modo sopra indicato, nell'elenco con cui si trasmettono i testamenti dai corpi od uffici all'intendenza generale e da questa al Ministero sarà sempre indicato anche il luogo (comune e circondario) del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Testamento olografo. — 43. — Oltrechè colla forma del testamento militare di sopra esposta, i militari possono pur sempre disporre della loro volontà anche colla forma del testamento olografo.

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, dato e sottoscritto di mano del testatore.

La data del testamento deve indicare il giorno, il mese e l'anno.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni (art. 775 *ivi*).

44. — Il testamento olografo può esser fatto in una

o più copie e può dal disponente esser tenuto presso di sè od anche consegnato, chiuso od aperto, al proprio comandante di corpo o capo di servizio, che lo trasmetterà in piego raccomandato alla intendenza generale.

Anche il testamento olografo, che sia invento sulla persona di un militare o di un impiegato presso l'esercito, morto in guerra, sarà prontamente trasmesso all'intendenza generale.

45. — Presa nota dei testamenti olografi, sullo stesso registro mod. 149-A, l'intendenza li spedisce al Ministero della guerra, che ne ordinerà la consegna al procuratore del Re del domicilio o dell'ultima dimora del testatore, per gli effetti di cui all'art. 912 del codice civile.

Testamento fatto sul mare. — 46. — I testamenti fatti sul mare durante un viaggio saranno ricevuti a bordo delle navi della marina militare dall'ufficiale comandante il bastimento ed insieme al commissario di marina, e in loro mancanza da coloro che ne fanno le veci.

A bordo dei bastimenti di commercio possono essere ricevuti dal secondo ed insieme dal capitano o patrone, ed in loro mancanza da chi ne fa le veci.

In tutti i casi questi testamenti debbono riceverli alla presenza di due testimoni maggiori di età (art. 791 *ivi*).

47. — Sui bastimenti della marina militare il testamento del capitano e quello del commissario di marina, e sui bastimenti di commercio il testamento del capitano o patrone e del secondo possono essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio, osservato nel resto ciò che è stabilito nel precedente numero (art. 792 *ivi*).

48. — Si farà sempre un doppio originale dei testamenti mentovati nei due precedenti numeri (art. 793 *ivi*).

Il testamento fatto a bordo dei bastimenti della marina militare e di commercio deve essere sottoscritto dal testatore, dalle persone che l'hanno ricevuto e dai testimoni.

Se il testatore ovvero i testimoni non sanno o non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione (art. 794 *ivi*).

49. — Il testamento fatto sul mare nella forma stabilita nei numeri precedenti non avrà effetto, se non quando il testatore muoia sul mare o entro tre m . dopo che sarà disceso in un luogo, in cui avrebbe potuto fare un nuovo testamento nelle forme ordinarie (art. 798 *ivi*).

ALLEGATI

ALL' APPENDICE II.

Allegato n. 1 al Servizio in guerra N. 446-A del Catalogo
 Parte I
 Appendice II

(1)

REGISTRO
 degli atti di morte in tempo di guerra

Incominciato addì..... 19.... terminato addì..... 19.

Il presente registro, contenente fogli numero
 , prima di essere posto in uso, è
 stato numerato e contrassegnato su ciascun foglio
 dal sottoscritto.

A addì 19

IL (2)

(1) Comando, riparto, servizio da cui è tenuto il registro.
 (2) Grado e firma di chi è tenuto a vidimare ciascun foglio
 del registro, e bollo d'ufficio.

Segue: Allegato n. 1 al Servizio in guerra
Parte I
Appendice II

FOEMULARIO

per la iscrizione degli atti di morte dei militari
ed impiegati o di altre persone addette od al se-
guito dell'esercito.

N. (Ogni atto prenderà un numero d'ordine pro-
gressivo finché dura il registro).

ATTO DI MORTE

del (nome e qualità della persona defunta).
iscritto sul presente registro addì (s'indicherà il giorno,
mese ed anno in tutte lettere).

L'anno (giorno, mese ed anno in tutte let-
tere) nel (si specificherà il luogo ove av-
venne la morte) mancava ai vivi alle ore (indi-
care l'ora in tutte lettere) in età d'anni. (in tutte
lettere) il (nome e cognome del defunto, inol-
tre: se ufficiale, grado e corpo; se uomo di truppa,
grado, compagnia, corpo e numero di matricola; se
persona solo impiegata, addetta, od al seguito dell'eser-
cito, qualità o professione) nativo di provincia
di figlio di e di ammogliato
con (nome e cognome del coniuge) vedovo
di (nome e cognome del coniuge predefunto).
Morto in seguito a (indicare se malattia o fe-
rita ed il genere) sepolto a (luogo) come consta
da (quando l'atto è originale, si dirà: come consta
dall'attestazione delle persone a piè del presente sot-
toscritte; quando l'atto è solo trascritto, s'indicherà
il documento che serve di titolo all'iscrizione e le
persone da cui esso è firmato).

(Firme delle persone che attestano la morte).

IL

Qualità e firma dell'ufficiale incaricato della tenuta del registro)

Segue: Allegato n. 1 al Servizio in guerra
Parte I
Appendice II N. 444-A del Catalogo

N.

ATTO DI MORTE

del
iscritto sul presente registro addì
del mese di dell'anno mille ottocento

L'anno millenovecento ed alli
del mese di nel
mancava ai vivi alle ore.
in età d'anni. il
.
nativo di provincia di
figlio di e di
ammogliato con
vedovo di

Morto in seguito a
sepolto a
come consta da
.
.

IL

ESTRATTO dell'atto di morte del (4)
 iscritto sul registro tenuto dal (3)
 a pagina N. d'ordine.

Il sottoscritto (3)
 incaricato della tenuta dei registri di stato civile
 presso (3)
 dichiara che nel Registro degli atti di morte a
 pag. ed al N. d'ordine trovasi in-
 scritto quanto segue: (4).

« L'anno mille novecento ed alli
 del mese di nel
 mancava ai vivi alle ore in
 età d'anni

 nativo di provincia di
 figlio di e di
 ammogliato con vedovo di
 morto in seguito a
 sepolto a come risulta da

Per copia autentica
 IL (5)

V. IL (6)

(4) Grado e qualità, nome e cognome del defunto. — (2) Corpo, ospedale od ufficio da cui è tenuto il registro. — (3) Cognome, nome e grado dell'ufficiale incaricato della tenuta del registro. — (4) Si trascriverà per intero, comprese le firme, l'atto di morte come risulta dal registro. — (5) Qualità e firma dell'incaricato della tenuta del registro. — (6) Qualità e firma della persona chiamata alla legalizzazione dell'atto.

Verbale constatante la morte degli entrodes-
 critti individui del (indicare il
 corpo) avvenuta nel fatto d'armi seguito a
 (accennare il luogo) addi
 (giorno, mese ed anno in tutte le lettere),

L'anno millenovecento : addi
 del mese di in
 (si specificherà bene il luogo) l'infrascritto
 (indicare la persona a cui è redatto
 il verbale) in seguito a (indicare se
 in seguito a ricognizione dei cadaveri sul campo,
 ovvero se in seguito a rivista passata alla truppa
 dopo il fatto d'armi) ebbe a riconoscere e, sulla
 deposizione dei testimoni nel presente sottoscritti,
 ad accertare la morte degli entronotati individui
 avvenuta addi (la data in tutte lettere)
 nello scontro che ebbe luogo colle truppe
 (indicare quali truppe ne-
 miche); del che si fa constare mediante il pre-
 sente verbale in conformità del prescritto del-
 l'Appendice II al Servizio in guerra, parte I.

Allegato n. 4 al Servizio in guerra
Parte I
Appendice II

N. 448 del Catal.

(1)

ELENCO

degli atti iscritti sul registro degli atti di morte

dal... al... del mese di..... 191...

NB. — Del presente modulo sono stampati anche fogli intermedi.

(1) Comando, riparto, servizio da cui è tenuto il registro.

Allegato n. 5 al Servizio in guerra
 Parte I
 Appendice II

N. 445 del Catalogo

(1)

REGISTRO
degli atti di nascita in tempo di guerra

Incominciato add. 19...., terminato add. 19....

Il presente registro, contenente fogli numero , prima di essere posto in uso, è stato numerato e contrassegnato su ciascun foglio dal sottoscritto.

A addi 19 . .

IL (2)

(1) Comando, riparto, servizio da cui è tenuto il registro.
 (2) Grado e firma di chi è tenuto a vidimare ciascun foglio del registro, e bollo d'ufficio.

Segue Allegato n. 5 al Servizio in guerra
Parte I
Appendice II

FORMULARIO

per l'iscrizione degli atti di nascita dei figli di militari ed impiegati o di altre persone addette od al seguito dell'esercito guerreggiante.

N.

(Ogni atto prenderà un numero d'ordine progressivo).

ATTO DI NASCITA

di (cognome e nome del fanciullo).

L'anno mille novecento . . . addì . . . del mese di . . . alle ore . . . (data in tutte lettere) in (luogo ove seguì la dichiarazione) avanti di me (cognome, nome e grado dell'ufficiale chiamato a ricevere l'atto), incaricato della tenuta dei registri di stato civile, si è presentato (cognome, nome, età, grado e qualità del richiedente, e, se militare, il corpo e quelle altre indicazioni che valgono a meglio far conoscere l'individuo) il quale mi ha richiesto di redigere atto di nascita di un bambino nato da (cognome e nome della madre) sua moglie (qualora la presentazione sia fatta non dal padre, ma da altra persona munita di procura speciale ed autentica, si dirà invece: moglie di . . . cognome, nome, grado o qualità del marito, e se militare il corpo e quelle altre indicazioni che valgono a meglio farlo conoscere) il giorno . . . del . . . (corrente o scorso) mese, alle ore . . . (giorno ed ora del parto in tutte lettere) al quale ha dichiarato di dare i nomi di (indicazione dei nomi).

Presentandomi il bambino, mi ha pure dichiarato che produce per testimoni di tale atto (cognome, nome, età, grado, qualità o professione dei due testimoni, i quali dovranno essere maggiori di età e preferibilmente maschi).

Preso di ciò atto, io qui sopra nominato, incaricato della tenuta dei registri di stato civile, esaminato il bambino alla presenza dei testimoni, ho riconosciuto essere di sesso (mascolino o femminino).

Di quanto sopra ho redatto il presente atto, che, previa lettura datane, venne firmato sul registro: dal richiedente, dai testimoni e da me (se il richiedente od i testimoni non possono sottoscrivere l'atto si dirà invece: firmato sul registro da . . . e non da . . . perchè . . . si farà menzione della causa dell'impedimento).

FIRMATI ALL'ATTO.

Il richiedente

I testimoni

Il (grado e firma dell'ufficiale che ha ricevuto l'atto)

Segue Allegato n. 5 al Servizio in guerra
Parte I
Appendice II N. 145 del Catalogo

N.

ATTO DI NASCITA

di

L'anno mille novecento . . . addì . . . del mese di . . . alle ore . . . in avanti di me,, incaricato della tenuta dei registri di stato civile, si è presentato. il quale mi ha richiesto di redigere atto di nascita di un bambino, nato da moglie il giorno del mese alle ore., al quale ha dichiarato di dare i nomi di.

Presentandomi il bambino, mi ha pure dichiarato che produce per testimoni di tale atto.

Preso di ciò atto, io qui sopra nominato, incaricato della tenuta dei registri di stato civile, esaminato il bambino alla presenza dei testimoni, ho riconosciuto essere di sesso

Di quanto sopra ho redatto il presente atto, che, previa lettura datane, venne firmato sul registro da

FIRMATI ALL'ATTO.

Il richiedente

I testimoni

Il

(1)

REGISTRO DEI TESTAMENTI

(1) Intendenza od ufficio da cui deve essere tenuto il registro.

Segue: Allegato n. 8 al Servizio in guerra
 Parte I
 Appendice II.

N. d'ordine Data del testamento	COGNOME, NOME qualità o grado del testatore	COGNOME, NOME e domicilio dell'erede o legatario	COGNOME, NOME e qualità del funzionario che ricevette l'atto	Data della tra- missione del testamento a questo ufficio	Annotazioni (1)

(1) Si indicherà, quando occorra, se il testamento è olografo.

N. 149 del Catal.

N. d'ordine Data del testamento	COGNOME, NOME qualità o grado del testatore	COGNOME, NOME e domicilio dell'erede o legatario	COGNOME, NOME e qualità del funzionario che ricevette l'atto	Data della tra- missione del testamento a questo ufficio	Annotazioni (1)

(1) Si indicherà, quando occorra, se il testamento è olografo.

Allegato n. 7 al Servizio in guerra
 Parte I
 Appendice II

Formulario per servire di guida
 nella redazione dei testamenti militari

N. d'ordine	Data del testamento	COGNOME, NOME e qualità o grado del testatore	COGNOME, NOME e domicilio dell'erede o legatario	COGNOME, NOME e qualità del funzionario che ricevette l'atto	Data della trasmissione del testamento a questo ufficio	Annotazioni (4)

(4) Si indicherà, quando occorra, se il testamento è olografo.

Testamento di (nome e cognome del testatore).

L'anno millenovecento addi
 del mese di . . . in (luogo ove si riceve l'atto).

Davanti me (cognome, nome e qualità di chi riceve il testamento) ed alla presenza dei signori (indicare il cognome, nome, qualità e dimora dei due testimoni intervenuti all'atto, i quali debbono essere maggiori d'anni 21), testimoni idonei e richiesti.

È personalmente comparso il (cognome, nome e qualità del testatore) del fu (o vivente) (nome del di lui padre) nativo di (luogo di nascita del testatore) e residente . . . il quale ha dichiarato la sua volontà che è del tenore seguente:

Ha legato e lega al (cognome, nome, filiazione e patria del legatario) la somma di lire . . . (se un oggetto od usufrutto si dovrà descrivere).

Ed in tutto il resto di sua eredità, in qualunque cosa consista, niente escluso, nè riservato, ha nominato ed istituito, come di bocca propria il testatore dichiara alla presenza di me (cognome e nome dell'ufficiale che riceve l'atto) e dei testimoni suddetti, in suo erede (o suoi eredi) universale (cognome, nome, filiazione,

patria e dimora dell'erede (o degli eredi) nel quale (o nei quali) intende e vuole passi, e passar debba ogni di lui sostanza ereditaria.

Del quale testamento da me compilato io diedi lettura alla presenza dei citati testimoni, ed il testatore, dichiarando di persistere in questa sua volontà, si è sottoscritto con me e coi testimoni

(cognome e nome e qualità del testatore)

(cognome e nome dei due testimoni)

(cognome e nome e qualità di chi riceve l'atto).

(Quando il testatore non sa scrivere si dirà):

Del quale testamento da me compilato io diedi lettura alla presenza dei citati testimoni, ed il testatore persistendo in questa sua volontà dichiarò di non saper scrivere per essere illetterato, e si sottosegnò, e i testimoni si sono con
sottoscritti.

(Quando il testatore non può neppure sottosegnare ed i testimoni non sanno scrivere, si dirà)

Del quale atto da me compilato io diedi lettura alla presenza dei citati testimoni, ed il testatore persistendo in questa sua volontà non si sottoscrisse, nè si sottosegnò perchè *(indicare la causa che lo impedisce di sottoscrivere e sottosegnarsi)* ed i testimoni si sono sottosegnati perchè illetterati come dichiararono.